

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Emanuele Cera

Il Segretario
F.to dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 18/07/2013 al 02/08/2013 al n. 29.

San Nicolò d'Arcidano, 18/07/2013

Il Segretario dell'Unione
F.to Sofia Murgia

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano, _____

L'impiegato incaricato/a

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico
- servizio polizia municipale

Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 41 Del 17.07.2013	OGGETTO: Ricorso decreto ingiuntivo proposto ex segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese- Resistenza a giudizio e incarico legale-
---------------------------------------	---

L'anno duemilatredecim, il giorno diciassette del mese di Luglio, con inizio alle ore 17.00 in San Nicolò d'Arcidano presso l'Ufficio di Presidenza, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Piras Pietro Paolo		X
Casciu Gerardo	X	
Garau Pier Francesco		X
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il segretario dell'Unione dott. Franco Famà

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Che con nota, dell'Unione dei Comuni del Terralbese del 10.09.2008, è stato richiesto all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali, con sede a Roma, un quesito in merito ai diritti di rogito sui contratti spettanti al Segretario dell'Unione;

Acquisito il parere n. 234/2008 da parte dell'Agenzia medesima che sancisce "l'impossibilità di estendere alle Unioni dei Comuni le disposizioni normative dettate dal D.P.R. 4.12.1997, n. 465, in materia di disciplina dei diritti di segreteria sugli atti rogati e autenticati dai segretari comunali, ai sensi dell'art. 21 del medesimo DPR, nonché la irrilevanza, nella fattispecie, della problematica relativa alla ripartizione degli stessi diritti in connessione alla stipula dei contratti nei quali l'Ente è parte o all'autenticazione degli atti nell'interesse dell'Ente stesso"

Accertato che tale posizione è confermata da successivo parere reso dall'Agenzia dei Segretari nell'anno 2010 a seguito di quesito richiesto da un Comune della Regione Puglia (reperibile nel sito [puglia.agenziasegretari.it/Risorse OnLine/UNIONECOMUNI_Rita.htm](http://puglia.agenziasegretari.it/Risorse%20OnLine/UNIONECOMUNI_Rita.htm)) avente ad oggetto "Incarico di un Segretario di Unione di Comuni ad un Segretario comunale. Capacità rogatoria".

Considerato che il dott. Chelo Salvatorino dal 01/01/2011 al 31/12/2011 ha svolto le funzioni di segretario presso l'Unione dei comuni del Terralbese;

Atteso che nel suddetto periodo il predetto ha rogato nella forma pubblica amministrativa i contratti Rep.ri numeri 78, 79 e 80 rispettivamente del 15.02.2011, 11.10.2011 e 27.12.2011;

Dato atto che a seguito della funzione rogatoria il ricorrente ha richiesto, con nota del 04.02.2012, la liquidazione dei diritti di rogito;

Vista la nota del legale al prot. n. 4102 del 30.10.2012, -Avv. Raffaele Miscali,- relativa alla richiesta di liquidazione delle somme pari a euro 18.814,73;

Vista la nota del Responsabile del servizio dell'Unione, Prot. n. 4278, avente ad oggetto Riscontro nota del 30/10/2012 prot. 4102- Richiesta dei diritti di rogito, il quale "ribadisce che l'Agenzia dei Segretari ha più volte espresso il parere per cui al segretario dell'Unione, che dovesse erogare contratti, non competono i diritti di rogito, o meglio, non compete il pagamento. Un pagamento in spregio di detto parere potrebbe, evidentemente generare un danno erariale " dando atto che al fine di un definitivo chiarimento sulla materia si era valutato di richiedere un quesito alla Sezione regionale Sardegna della Corte dei Conti lamentando inoltre la mancata trasmissione dei dati necessari per effettuare i calcoli" relativi al rogito.

Che con nota, del 21.11.2012 prot. 4384, il responsabile del servizio amministrativo richiedeva ai Comuni di Flussio, Scano Montiferro ed Arborea, il quantum dei diritti di rogito rogati dall'istante nell'anno 2011.

Che con ultima nota del 27/11/2012 i Comuni soprarichiamati hanno comunicato i dati richiesti dal responsabile del servizio.

Dare atto che nel frattempo il Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna in data 27/11/2012 ha dichiarato la richiesta del parere, inoltrata dal Sindaco di Marrubiu, improcedibile in quanto attinente alle funzioni e al ruolo del segretario dell'Unione dei comuni piuttosto che alla materia oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti.

Visto il ricorso promosso dal dott. Salvatorino Chelo, dinnanzi il Tribunale del Lavoro di Oristano (R.G. n. 307/13; Ing. 133/13), presso il Tribunale di Oristano Sezione Lavoro e Previdenza notificato all'Ente in data 13.06.2013 per la liquidazione dei diritti di rogito ingiungendo all'Ente, per l'attività rogatoria svolta nell'anno 2011, di pagare la somma di euro 18.084,00 oltre interessi legali oltre spese del procedimento;

Premesso che l'Unione di Comuni del Terralbese, a fronte di questi pareri espressi da un ente terzo, e al fine di evitare eventuali danni all'erario, si vede costretto a non procedere alla liquidazione e quindi resistere, suo malgrado, nel giudizio promosso dal dott. Salvatorino Chelo;

Visto il Curriculum dell'Avvocato Mauro Barberio, pervenuto all'Unione dei Comuni al prot. n. 2915 in data 16/07/2013.

Dato atto che gli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu (Studio Legale Associato Porcu & Barberio) godono della fiducia da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto opportuno, per tutelare gli interessi e le prerogative dell'Amministrazione, nella causa in oggetto, conferire incarico quali legali patrocinatori dell'Unione dei Comuni del Terralbese agli avv.ti Mauro Barberio, del Foro di Oristano, e Stefano Porcu, del Foro di Cagliari, dietro corrispettivo della somma di € 3.600,00 (IVA al 21 % e Cassa professionale al 4 % compresa) richiesta con nota del 16/07/2013 e per l'intero giudizio di 1 grado;

Acquisito preliminarmente sulla proposta il parere favorevole del Servizio Amministrativo espresso dal Responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 per la regolarità finanziaria e copertura finanziaria;

Ritenuto opportuno provvedere;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di dare mandato, per i motivi espressi in narrativa, agli avv.ti. Mauro Barberio e Stefano Porcu di patrocinare in giudizio gli interessi dell'Unione dei Comuni del Terralbese, rappresentata dal Presidente pro tempore il quale conferirà loro ampia procura per resistere avverso il ricorso promosso dal dott. Salvatorino Chelo, dinnanzi il Tribunale del Lavoro di Oristano (R.G. n. 307/13; Ing. 133/13);
2. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli atti conseguenti all'adozione del presente atto;
3. Il corrispettivo è stabilito nella somma di € 3.600,00 (Iva e Cassaprofessionale compresi) per l'intero giudizio di 1 grado e trova copertura nell'intervento 131 del bilancio 2013 in fase di predisposizione;
4. Dichiarare data l'urgenza immediatamente esecutivo s seguito di votazione separata unanime.